

AIFI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO
per Investment Companies
di private equity
(*contenuto minimo*)

Indice

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE CODICE	3
Sezione I - PREMESSA.....	4
Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE.....	5
Art. 1 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne	5
Art. 2 Rapporti con altri soggetti esterni	5
Art. 3 Rapporti con l'Associazione	5
Art. 4 Report semestrali	5
Art. 5 Principi in tema di attività di consulenza	5
Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
Sezione V - SANZIONI.....	7
Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI.....	7

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE CODICE

Il presente Codice Interno di Comportamento (di seguito il "Codice"), realizzato da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital ("AIFI" o "Associazione"), si rivolge alle Investment Companies di private equity non quotate su un mercato regolamentato, allo scopo di fornire linee guida di comportamento utili a disciplinare la loro attività.

Il Codice vuole rappresentare un modello standard di riferimento per l'industria adottato dall'Associazione di categoria, pur mantenendo un modello di adesione su base volontaria, con indicazioni che non possono considerarsi né vincolanti, né esaustive rispetto alle possibili scelte effettuate dalle società.

L'Investment Company può adottare il Codice ampliandone i contenuti e le *best practices*, a condizione necessaria e sufficiente, per ritenere valida l'adesione, che sia identificabile un contenuto minimo almeno pari alle disposizioni enunciate nel Codice. Nel presente caso è auspicabile l'invio della relativa documentazione all'Associazione.

L'organo amministrativo recepisce il Codice adeguandolo al proprio contesto operativo, verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure in esso indicate, e, ove opportuno, assume le necessarie decisioni al fine di rimediare ad eventuali carenze.

L'organo amministrativo altresì individua le strutture delegate a dare attuazione alle misure dallo stesso definite, nonché a curare costantemente l'adeguatezza delle stesse rispetto al contesto operativo dell'Investment Company.

Infine, l'organo con funzione di controllo verifica periodicamente la corretta applicazione delle misure e comunica le proprie valutazioni all'organo amministrativo, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Con riferimento alla struttura organizzativa del documento, dopo una prima parte introduttiva che richiama principi generali e definizioni (Sezione II), vevoli ai fini del documento medesimo, il Codice si articola in due principali aree tematiche: comportamenti e obblighi dei destinatari del Codice (Sezione III) e conflitti di interesse e operazioni con parti correlate (Sezione IV).

Le sezioni conclusive affrontano profili sanzionatori (Sezione V) e disposizioni di attuazione e finali (Sezione VI).

Sezione I - PREMESSA

Le disposizioni del Codice si applicano alle Investment Companies, che nel presente documento identifica la categoria delle società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni e ai seguenti destinatari (di seguito "Destinatari" o, singolarmente, "Destinatario"):

- ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Investment Company;
- a tutti i dipendenti e collaboratori della Investment Company.

Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la Investment Company operi nell'interesse dei Soci Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

La Investment Company, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

In particolare, la Investment Company si impegna:

- ad accertare la presenza, in capo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza applicando le disposizioni di cui all'art. 13 del Testo Unico della Finanza;
- nella fase di Fund Raising, a predisporre adeguata documentazione che informi i potenziali Soci Investitori, come di seguito definiti, sulle caratteristiche della Investment Company, sul perimetro dell'attività e soprattutto sui rischi tipici dell'attività di investimento in partecipazioni, ivi inclusi i rischi connessi all'illiquidità dell'investimento o alle perdite durature delle società partecipate.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- "Soci Investitori" o, singolarmente, "Socio Investitore": tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, che detengono azioni o quote di partecipazione della Investment Company. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Soci Investitori/Socio Investitore deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.

AIFI

- "Responsabili" o, singolarmente, "Responsabile" della Investment Company: coloro ovvero colui che la Investment Company ha identificato e nominato responsabili/e quale soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Codice.

Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Art. 1 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. La Investment Company è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa.
2. La Investment Company si impegna, inoltre, a non diffondere notizie tali da fuorviare i Soci Investitori e/o danneggiare società concorrenti.

Art. 2 Rapporti con altri soggetti esterni

1. La Investment Company impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
2. I rapporti della Investment Company con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la Investment Company si impegna ad adottare il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 3 Rapporti con l'Associazione

1. La Investment Company si impegna a fornire all'Associazione le informazioni richieste al fine di supportare l'attività istituzionale e l'elaborazione delle statistiche di mercato.

Art. 4 Report semestrali

1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti dalla legge, la Investment Company mette a disposizione dei Soci Investitori semestralmente *report* con le informazioni più significative circa l'andamento delle partecipazioni detenute (salvi gli obblighi di riservatezza).

Art. 5 Principi in tema di attività di consulenza

1. L'Investment Company nello svolgimento della attività di consulenza si atterrà a principi di tutela dei Soci Investitori. Pertanto l'attività di consulenza resa nei confronti dei propri Soci Investitori e/o delle società partecipate sarà improntata a principi di chiarezza e correttezza.

Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. L'Investment Company, nel migliore interesse dei propri Soci Investitori ed entro il quadro normativo di riferimento, opera al fine di identificare, monitorare e mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere rispetto alla propria attività. A tal proposito l'Investment Company può, eventualmente, fare riferimento alla pubblicazione della International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"): "Private Equity Conflicts of Interest", in materia di situazioni di conflitti d'interesse nel settore del Private Equity (di seguito "Report IOSCO").
2. In particolare, l'Investment Company adotta disposizioni:
 - adeguate a consentire il pieno rispetto degli artt. 2390 (divieto di concorrenza) e 2391 (interessi degli amministratori) del codice civile e ove del caso, dell'art. 2391-*bis* del codice civile (operazioni con parti correlate) e della normativa Consob tempo per tempo vigente in materia di operazioni con parti correlate;
 - che consentano di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni.
3. L'Investment Company vigila sui conflitti d'interesse che possono eventualmente insorgere nel caso in cui essa si avvalga di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse ovvero della consulenza e di servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché di consulenza relativa alla quotazione in borsa di società (collettivamente i "Servizi di Consulenza").
4. L'Investment Company si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente amministrazione e gestione della propria operatività sociale e adotta comportamenti, anche di natura contabile, adeguate allo svolgimento di un'amministrazione trasparente ed efficiente.
5. I Destinatari del Codice che nell'esercizio delle attività sociali hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei Soci Investitori e/o della società devono darne comunicazione all'organo amministrativo dell'Investment Company che, sulla base delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2 che precede, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Sezione V - SANZIONI

1. Si ricorda che:

- la violazione delle regole di condotta previste dagli artt. 2390 e 2391 del codice civile e ove del caso, dell'art. 2391-*bis* del codice civile comportano la responsabilità personale per danni degli amministratori che hanno agito nonché costituiscono il presupposto per l'applicazione delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e seguenti del codice civile;
- l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli artt. 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della Investment Company;
- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.

Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. L'Investment Company adotta il presente Codice con delibera dell'organo amministrativo.
2. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
3. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.